



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

EdN/UCI /sc

Roma, 5 agosto 2026

**Spett. le
Consiglio
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di
Messina**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: P.O. n. 57/2026 – Individuazione del Responsabile Protezione Dati (RPD).

Con il quesito pervenuto in data 11.06.2026 si chiede di sapere se l'assunzione della carica di Consigliere dell'Ordine territoriale sia compatibile con lo svolgimento dell'incarico di Responsabile della Protezione dei Dati (di seguito RPD) presso il medesimo Ordine. In particolare, si chiede se l'assunzione della carica di Consigliere possa determinare una situazione di incompatibilità o di conflitto di interessi con le funzioni attribuite al RPD ai sensi degli articoli 37, 38 e 39 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), tenuto conto dei requisiti di indipendenza, autonomia e assenza di conflitti di interessi richiesti per l'esercizio di tale incarico.

In riferimento alla questione sollevata si evidenzia quanto segue.

In quanto enti pubblici non economici a carattere associativo, gli Ordini professionali sono tenuti a designare il RPD ai sensi dell'art. 37, par. 1, lett. a), del GDPR¹.

Con specifico riferimento alla nomina del RPD, il GDPR stabilisce espressamente che questi:

- *"è designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39" (art. 37, par. 5)²,*
- *"può svolgere altri compiti e funzioni. Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento si assicura che tali compiti e funzioni non diano adito a un conflitto di interessi" (art. 38, par. 6).*

L'art. 38, par. 3, del citato regolamento dispone inoltre che *"Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento si assicurano che il responsabile della protezione dei dati non riceva alcuna istruzione per quanto riguarda l'esecuzione di tali compiti. Il responsabile della protezione dei dati non è rimosso o penalizzato dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento per l'adempimento dei propri compiti. Il responsabile della protezione dei dati riferisce direttamente al vertice gerarchico del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento"*.

¹ Per approfondimenti si rinvia al documento del CNDCEC *"Linee guida per l'adempimento degli obblighi privacy negli Ordini professionali"*.

² Il DPO deve essere in possesso di adeguate qualità professionali – con particolare riguardo a norme e prassi in materia di privacy – e capace di assolvere i compiti informativi, di consulenza, supervisione, di vaglio delle valutazioni d'impatto e di intermediazione nei rapporti con l'Autorità Garante.

Come può osservarsi, dunque, la normativa di riferimento non individua specifiche cause di incompatibilità, ma evidenzia la necessità di prevenire la ricorrenza di conflitti di interessi, in particolar modo nel caso in cui il RPD svolga altri compiti e funzioni.

A tal fine si devono considerare le indicazioni in tema di conflitto di interessi fornite dal Gruppo di lavoro c.d. "Articolo 29" o "WP29" nelle *"Linee guida sui responsabili della protezione dei dati"*³ e gli orientamenti diffusi dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Le citate Linee Guida hanno precisato che *"l'assenza di conflitti di interessi è strettamente connessa agli obblighi di indipendenza. Anche se un RPD può svolgere altre funzioni, l'affidamento di tali ulteriori compiti e funzioni è possibile solo a condizione che essi non diano adito a conflitti di interessi. Ciò significa, in modo particolare, che un RPD non può rivestire, all'interno dell'organizzazione del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento, un ruolo che comporti la definizione delle finalità o modalità del trattamento di dati personali. Si tratta di un elemento da tenere in considerazione caso per caso guardando alla specifica struttura organizzativa del singolo titolare del trattamento o responsabile del trattamento"*⁴.

Anche il Garante in apposito documento di indirizzo dedicato alla figura del RPD⁵, nel riprendere tali indicazioni, ha precisato che *"solo l'esame concreto di ciascuna singola realtà – considerando elementi quali le dimensioni dell'ente, le risorse a disposizione, la complessità della struttura, le tipologie di trattamenti svolti, qualità e quantità dei dati trattati, ecc. – potrà condurre ad una valutazione definitiva sulla sussistenza o meno di cause di incompatibilità. Tale valutazione, in ogni caso, dovrà essere fornita dal titolare del trattamento, anche sulla base di idonea documentazione, in virtù del principio di accountability di cui agli artt. 5, par. 2, e 24 del Regolamento"*⁶.

In questa prospettiva, spetta quindi all'Ordine – quale titolare del trattamento – non solo effettuare tale valutazione "caso per caso", ma anche dimostrare, con idonea documentazione (delibere, verbali, regolamenti, atti di nomina), di averla effettivamente svolta e di aver adottato misure organizzative coerenti con gli esiti di tale analisi, in ossequio al principio di responsabilizzazione (accountability).

Nel medesimo documento di indirizzo, il Garante ha fornito specifiche indicazioni nel caso in cui sia designato quale DPO un soggetto che sia componente di un organo collegiale (anche di vertice).

Alla luce delle indicazioni fornite nelle sopraindicate Linee Guida, tale situazione genera, in linea di principio, conflittualità nello svolgimento dell'incarico di DPO in quanto:

- all'organo di indirizzo dell'ente è demandata la definizione delle finalità o modalità del trattamento dei dati personali;
- ciascun componente del suddetto organo è chiamato ad assumere decisioni rilevanti, che hanno sostanziali implicazioni sull'assetto organizzativo dell'Ente, nonché sulle modalità e sulle finalità di trattamento dei dati personali delle varie categorie di interessati.

Tuttavia, tale conclusione non implica un'incompatibilità assoluta. L'Autorità ha infatti precisato che, anche qualora il soggetto designato quale DPO appartenga a un organismo collegiale con funzioni di indirizzo dell'ente, la normativa vigente contempla *"misure che possono ritenersi adeguate a prevenire rischi di conflitti di interessi, come, ad esempio, la previsione che i componenti che ritengano di trovarsi in tale situazione, lo dichiarino e, conseguentemente, si astengano sia dalla discussione che dalla deliberazione. Per queste ragioni, si ritiene che il componente di tale organismo collegiale, qualora investito dell'incarico di RPD, non versi, per ciò stesso, in una situazione di conflitto di interessi, a condizione che siano presenti e pienamente rispettate misure di prevenzione dei conflitti di interessi"*⁷.

In altri termini, la designazione di un consigliere dell'Ordine a DPO appare possibile nella misura in cui ad essa si accompagni l'adozione di adeguate misure volte a prevenire i rischi di conflitti d'interesse in capo allo stesso (come, ad esempio, la sopraindicata previsione di obblighi di dichiarazione e astensione).

³ *"Linee guida sui responsabili della protezione dei dati"* adottate dal Gruppo di lavoro articolo 29 il 13 dicembre 2016, nella versione emendata il 5 aprile 2017.

⁴ Cfr. LLGG cit., par. 3.5, pag. 21.

⁵ Provvedimento Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali 29 aprile 2021 - *Documento di indirizzo su designazione, posizione e compiti del Responsabile della protezione dei dati (RPD) in ambito pubblico*.

⁶ La ricorrenza di possibili conflitti d'interesse con altri incarichi, peraltro, è situazione che deve essere considerata dal titolare del trattamento e dal DPO non solo in sede di nomina di quest'ultimo ma anche durante l'espletamento dell'incarico.

⁷ Cfr. citato Provvedimento Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali 29 aprile 2021, par. 10.1, pag. 32.

A conferma di tali orientamenti, l'Autorità Garante, più recentemente, è intervenuta⁸ sulla specifica fattispecie segnalata nel quesito (consigliere di un Ordine professionale che sia nominato DPO del medesimo Ordine) ritenendo, nel caso specifico, non conforme il conferimento di incarico di DPO ad un consigliere dell'Ordine in assenza di comprovata adozione, da parte dell'Ordine - in qualità di titolare del trattamento - di adeguate misure volte a prevenire i rischi di conflitti d'interesse.

Con i migliori saluti.

F.to il Presidente
Elbano de Nuccio

⁸ Cfr: Provvedimento dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali 22 febbraio 2024 [10006478].